

AVVISO ALLA CLIENTELA

"DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO"

Si informa la spettabile clientela che dal **1 gennaio 2014** le Banche sono tenute ad applicare, nel rispetto del dettato normativo in materia antiriciclaggio, particolari disposizioni in materia di "adeguata verifica della clientela". Di seguito riportiamo alcune novità che riguardano l'operatività della clientela.

TITOLARE EFFETTIVO

Nel caso di **operazione di importo pari o superiore a euro 5.000,00¹** il cliente è tenuto a dichiarare allo sportello se la stessa disposizione sia impartita per conto di un soggetto terzo diverso dall'intestatario del rapporto ovvero dal titolare effettivo precedentemente indentificato dalla Banca.

Qualora la natura e le finalità della disposizione impartita allo sportello richiedano, ai sensi di legge, l'obbligo da parte della Banca di identificare il soggetto terzo per conto del quale viene effettuata l'operazione², quest'ultima sarà sottoposta a specifico questionario antiriciclaggio. A tal proposito l'esecutore sarà chiamato a fornire tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per l'identificazione del soggetto mandante.

VERSAMENTI DI CONTANTE PROVENIENTI DALL'ESTERO

Nel caso in cui venga effettuata un'operazione di versamento di contanti, strumenti finanziari o altri valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore al controvalore di € 10.000, provenienti da uno Stato estero, comunitario o extracomunitario, il cliente è tenuto a produrre alla Banca copia della cd. dichiarazione doganale (art. 3 D. Lgs. n° 195/08). In assenza di tale documentazione l'operazione non potrà avere corso.

VERSAMENTI DI CONTANTE CON BANCONOTE DI TAGLIO ELEVATO

In presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (€ 500 e € 200) per importi unitari superiori a € 2.500 - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli - il cliente è tenuto a fornire informazioni alla Banca che permettano di verificare le ragioni alla base di tale operatività.

Il personale di la filiale rimane a Vostra disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento.

Banca Santa Giulia Spa

¹ Nel caso di operazione occasionale che soddisfi i requisiti di importo di cui alla lettera b) della Parte Seconda, Sezione II Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela, all'atto dell'identificazione il cliente va richiamato a dichiarare se l'operazione occasionale (non a valere su conto corrente) è effettuata per conto di altro soggetto, e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i citati requisiti di importo, si presumono effettuate per conto del cliente persona-fisica intestatario del rapporto o, nel caso del cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo precedentemente identificato. A tale ultimo riguardo, alla costituzione del rapporto continuativo, il cliente va richiamato ad indicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le operazioni tra quelle che soddisfino i citati requisiti di importo che siano effettuate per conto di terzi.

² La persona fisica o le persone per conto delle quali il cliente realizza un'operazione coincide con quella del mandatario senza rappresentanza di cui all'art. 1705 c.c. (<http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/faq>)